



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF163

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>INTRASTAT – SEMPLIFICAZIONI DAL 2018</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	<b>PROVV. 25/09/2017 - DL 244/2016; ART. 50 C. 6 DL 331/93</b>
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>26/09/2017</b>

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento per la semplificazione degli Intrastat previsto dal Decreto Milleproroghe.

A decorrere dal 1/01/2018 sono introdotte le seguenti semplificazioni:

a) Intrastat acquisti (sia per gli acquisti di beni che di servizi):

- sono soppressi Intrastat trimestrali (i contribuenti non obbligati alla periodicità mensile, non saranno tenuti alla presentazione dell'Intra2-bis o Intra2-quater)
- l'Intrastat mensile: scatta in presenza di acquisti effettuati in almeno uno dei 4 trimestri precedenti:
  - acquisti di beni: per importo superiore a €. 200.000 (autonomamente dagli acquisti di servizi)
  - acquisti di servizi: per importo superiore a €. 100.000 (autonomamente dagli acquisti di beni)
- avrà valenza esclusivamente statistica

b) Intrastat cessioni (sia per le cessioni di beni che di servizi):

- rimangono inalterati periodicità e limite applicabile (l'Intrastat trimestrale è ammesso per acquisti in uno dei 4 trimestri precedenti inferiore a €. 50.000, autonomamente tra cessione di beni e servizi resi)
- parte statistica: l'obbligo di compilazione dei dati statistici nell'Intra1-bis è facoltativa per i soggetti che non hanno superato in uno dei 4 trimestri precedenti il limite di €. 100.000 di cessioni di beni

c) Intrastat servizi (sia ricevuti che resi): il campo "Codice Servizio" prevede l'indicazione di sole 5 cifre della codifica CPA (in luogo delle 6 cifre precedenti).

L'art. 13 c. da 4-ter a 4-quinquies DL 244/2016 (cd. "Milleproroghe"), nel modificare l'art. 50 c. 6 DL 331/93, ha previsto una serie di **semplificazioni** in relazione agli Intrastat **a decorrere dal 2018**, in considerazione dell'introduzione della "nuova" versione dello spesometro, che obbliga alla comunicazione di tutte le operazioni effettuate anche con controparti stabilite in paesi UE.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **Provvedimento n. 194409 del 25/09/2017** che ha dato attuazione a tali semplificazioni.

## OBBLIGHI FINO AL 31/12/2017

Il DL 193/2016 aveva previsto, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1/01/2017, in concomitanza con l'introduzione del nuovo spesometro:

- l'abrogazione dell'invio degli Intrastat limitatamente alle operazioni passive (acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute)
- rimanendo dovuti per le operazioni attive (cessioni di beni e servizi resi a soggetti passivi UE)

Tuttavia, l'**art. 13 c. 4-ter DL 244/2016**, in sede di conversione, aveva **ripristinato l'obbligo** di invio:

- sia degli **Intra2-bis** (acquisti IntraUE di beni)
- che degli **Intra2-quater** (servizi UE ricevuti)

per le operazioni passive "effettuate" fino al 31/12/2017 secondo le disposizioni previgenti.

Ciò aveva, di fatto, condotto ad una **proroga degli adempimenti** previsti in passato **per tutto il 2017** (ivi inclusi gli obblighi relativi alle comunicazioni statistiche), che si renderanno dovuti fino al 25 gennaio 2018 (in relazione al mese di dicembre per i mensili ed al quarto trimestre per i trimestrali).

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

### NOVITA' DAL PERIODO D'IMPOSTA 2018

A decorrere dal **1/01/2018**, il co. 4-quater dell'art. 13 del DL Milleproroghe ha previsto che:

- la presentazione degli elenchi riepilogativi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia effettuata **anche per finalità statistiche**
- l'obbligo **non riguarda più gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi**
- **i soggetti identificati ai soli fini IVA** (art. 7-ter c. 2 lett. b) e c) Dpr 633/72: enti non commerciali non soggetti passivi Iva e contribuenti forfettari, che hanno acquistato beni > €. 10.000 o in via opzionale), presentano solo l'Intra2-bis (acquisti intraUE) e non più l'Intra2-quater (**prestazioni di servizi ricevute** da soggetti passivi UE).

Veniva, inoltre, demandato ad un Provvedimento l'attuazione di tale semplificazione; l'Agenzia delle Entrate ha quindi emanato il Provvedimento del 25/09/2017.

### INTRASTAT PER ACQUISTO DI BENI O DI SERVIZI

Una prima semplificazione riguarda:

- ➔ la **soppressione dei modelli Intra trimestrali** per gli acquisti di beni (Intra2-bis) e di servizi (Intra2-quater)
- ➔ pertanto, **l'unica periodicità prevista** per tali Intrastat sarà **quella mensile**.

### NUOVA PERIODICITÀ PER GLI INTRASTAT ACQUISTI

Il provvedimento continua ad individuare come parametro significativo:

- ➔ l'effettuazione degli **acquisti effettuati in uno dei 4 trimestri solari precedenti** (si tratta di un parametro "mobile", non dovendosi fare riferimento ai primi 4 trimestre solari dell'anno precedente)
- ➔ da **determinare in via autonoma** tra gli **acquisti di beni** e gli **acquisti di servizi**
- ➔ **modificando il precedente limite di €. 50.000**, applicabile sia agli acquisti di beni che agli acquisti di servizi.

In particolare, sono previsti i seguenti limiti per l'obbligo di presentazione dell'Intrastat:

- **Intra2-bis (acquisti di beni): l'ammontare trimestrale** degli acquisti di beni sia **≥ €. 200.000**
- **Intra2-quater (servizi): l'ammontare trimestrale** degli acquisti di beni sia **≥ €. 100.000**



**Nota:** di fatto, il limite relativo agli acquisti di beni è stato quadruplicato, mentre risulta raddoppiato limite riferito agli acquisti di servizi.

### SUPERAMENTO DEL LIMITE

Posto che non sarà più possibile presentare l'Intra2-bis nella forma trimestrale, in caso di superamento del limite nell'ambito di un trimestre solare:

- verrà meno la particolare modalità di presentazione dell'Intrastat "trimestrale"
- dovendosi semplicemente iniziare a presentare l'Intra2-bis in forma mensile dal mese successivo al mese in cui si è splafonato il limite di €. 200.000 nell'ambito di un trimestre solare.

Si ricorda che la CM 36/2010 ha ritenuto che il supero del limite anche in 1 solo trimestre dell'anno precedente obbliga alla trasmissione mensile:

- per i mesi residui del medesimo anno
- per l'intero anno solare successivo.

## CASISTICA - ACQUISTI DI BENI

	Anno 2017				Ver. iniziale period.	Anno 2018	Ver. in corso d'anno
CASI	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.	Gennaio 2018	Gennaio	da Febbraio 2018
Caso1	60.000	100.000	120.000	150.000	nessun Intra2-bis	210.000	Intra2-bis Mensile
Caso2	-	201.000	-	-	Intra2-bis Mensile	10.000	Intra2-bis Mensile
Caso3	60.000	100.000	120.000	201.000	Intra2-bis Mensile	210.000	Intra2-bis Mensile

Caso1: i 4° trimestre solari antecedenti a gennaio 2018 non hanno mai superato il limite di €. 200.000 (non vanno sommate le operazioni che ricadono in trimestri solari distinti): dunque a gennaio non andrà presentato l’Intra.

A Gennaio 2018 già dal primo mese si è superato il limite e, pertanto, da Febbraio 2018 si dovrà presentare l’Intrastat in forma mensile.

Caso2: il limite è stato superato nel 2° trimestre del 2017; pertanto da gennaio 2018 si proseguirà nella presentazione dell'Intra2-bis in forma mensile (l'obbligo era già scattato dal 3° trimestre 2017).

**VALENZA ESCLUSIVAMENTE STATISTICA**

Gli Intrastat acquisti per beni e servizi:

→ avranno **valenza esclusivamente statistica**.



Intrastat servizi: tutti i relativi campi rimangono considerati fiscali (anche se il D.lgs 175/2014 ha considerato facoltativi il numero e data fattura, la modalità di erogazione del servizio e la modalità d'incasso).

Sanzioni e ravvedimento: nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori

- che si devono ritenere inalterati
- così come la possibilità di procedere al ravvedimento operoso

## ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI EQUIPARATI

I soggetti identificati ai soli fini degli adempimenti comunitari (art. 7-ter c. 2 lett. b) e c) Dpr 633/72), e cioè:

- ⇒ **enti non commerciali** non soggetti passivi Iva
- ⇒ e **contribuenti forfettari** (nonché contribuenti minimi – v. RM 75/2015)

**non presentano alcun Intrastat acquisti** per beni o servizi (indipendentemente che abbiano acquistato beni per un importo superiore a €. 10.000 nell'anno precedente o nell'anno in corso), considerato che i relativi dati saranno acquisiti tramite lo spesometro trimestrale da essi presentato.

## SEMPLIFICAZIONE PER L'INTRASTAT SERVIZI

Per quanto attiene l'indicazione del "Codice servizio" nell'ambito dell'Intra2-quater è disposto un ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, transitando alla codifica CPA a 5 cifre (in luogo delle 6 cifre precedentemente richiesto).



**RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI  
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI**

Mod. INTRA-2 Quater

SEZIONE 3. SERVIZI RICEVUTI REGISTRATI NEL PERIODO

[illegible][illegible]

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

**REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225**

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## INTRASTAT PER CESSIONI DI BENI O SERVIZI RESI

Modifiche più attenuate si sono registrate per quanto riguarda gli Intrastat relativi alle operazioni attive:

- cessioni di beni (Intra1-bis)
- e prestazioni di servizi resi (Intra1-quater).

## PERIODICITÀ PER GLI INTRASTAT ATTIVI - INALTERATA

Il provvedimento non modifica l'assetto preesistente:

- ➔ **mantenendo il limite di € 50.000**
- ➔ applicato sempre alle operazioni attive effettuate in uno dei 4 trimestri solari precedenti (anche in questo caso si tratta di un parametro mobile)
- ➔ sempre determinato **in via autonoma** tra le cessioni di beni ed i servizi resi.



**N.B.:** ciò si dovrebbe riflettere anche sul fatto che la **periodicità Intra1-bis e dell'Intra1-quater debba essere la medesima** (CM 36/2010), concetto venuto meno, al contrario, per l'Intrastat acquisti (essendo stata soppressa la periodicità trimestrale)

Inoltre, si deve ritenere permanere anche la particolare procedura prevista in presenza di superamento del limite nell'ambito di un mese del trimestre (v. RF 109/2010).

## CASISTICA - CESSIONE DI BENI E SERVIZI

CASI		Anno 2017				Ver. iniziale period. Gennaio 2018	Anno 2018	Ver. in corso d'anno da Febbraio 2018
		1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.		Gennaio	
Caso1	Cass. Beni		45.000	50.000	10.000	Intrastat Trimestrale	20.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi	45.000	-	50.000	40.000		51.000	
Caso2	Cass. Beni	-	51.000	-	-	Intra1-bis Mensile	10.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi	-	-	-	-	-	1.000	
Caso3	Cass. Beni			5.000		Intrastat Mensile	20.000	Intrastat Mensile
	Serv. Resi		45.000	50.000	51.000		-	

**Caso1:** i 4° trimestre solari antecedenti a gennaio 2018 non hanno mai autonomamente superato il limite di €. 50.000 (non vanno sommate le operazioni che ricadono in trimestri solari distinti, nè si sommano le cessioni di beni con i servizi resi): dunque a gennaio 2018 andrà presentato l'Intra1-bis e l'Intra1-quater in forma trimestrale.

A Gennaio 2018, già dal primo mese del 1° trimestre 2018, si è superato il limite di €. 50.000 (sui servizi resi) e, pertanto, da Febbraio 2018 si dovrà presentare l'Intrastat in forma mensile (sia per i beni che per i servizi).

**Caso2:** il limite è stato superato nel 2° trimestre del 2017; pertanto da gennaio 2018 si proseguirà nella presentazione dell'Intra1-bis in forma mensile (l'obbligo era già scattato dal 3° trimestre 2017), così come per l'Intra1-quater.

**Caso3:** l'Intra1-bis va presentato in forma mensile da Gennaio 2018 in quanto "trascinato" dalla periodicità dell'Intra1-quater.

## VALENZA STATISTICA DELL'INTRA1-BIS

Per quanto attiene l'Intra1-bis per le cessioni di beni, il provvedimento dispone:

- ➔ la **compilazione facoltativa della parte statistica**
- ➔ per i soggetti che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti cessioni di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a € 100.000**.

In sostanza il legislatore ha adottato il medesimo parametro di riferimento (i 4 trimestri solari antecedenti) per applicare l'esonero da compilazione della parte statistica dell'intra1-bis.

Anche in questo caso si deve ritenere che le prestazioni di servizi rese, per quanto possano rilevare sull'obbligo di presentazione dell'Intrastat mensile, non incidano sulla compilazione della parte statistica

Andrà tuttavia chiarito se per cessioni si debbano considerare anche le movimentazioni a titolo non traslativo della proprietà (es: lavorazioni intraUE).



**Intrastat servizi:** come per gli acquisti di servizi, anche i campi dell'Intra1-quater sono sempre considerati fiscali, applicandosi le medesime semplificazioni del Dlgs 175/2014 previste per determinati campi

Si riprenda la casistica riportata nel paragrafo precedente, modificando solo le cessioni di gennaio 2018.

#### CASISTICA - CESSIONE DI BENI E DATI STATISTICI

CASI	Anno 2017				Ver. iniziale period. Gennaio 2018	Anno 2018	Ver. in corso d'anno da Febbraio 2018
	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.		Gennaio	
Caso1		45.000	50.000	10.000	NO parte statistica	20.000	NO parte statistica
Caso2	-	51.000	-	-	NO parte statistica	101.000	SI parte statistica
Caso3		45.000	50.000	51.000	NO parte statistica	20.000	NO parte statistica

**Caso1:** l'Intra1-bis di Gennaio 2018 va presentato in forma trimestrale e, pertanto, non scatta l'obbligo della parte statistica. A decorrere da Febbraio 2018, per quanto vi sia l'obbligo di Intra1-bis mensile, non si è superato il limite di 100.000 € in nessuno dei 4 trimestri del 2018 né a gennaio 2018.

**Caso2:** da Febbraio 2018 l'Intra1-bis va compilato anche nella parte statistica in quanto a Gennaio 2018 si è superato il limite di €. 100.000 di cessioni UE di beni.

#### SEMPLIFICAZIONE PER L'INTRASTAT SERVIZI

In modo del tutto analogo a quanto visto per quanto attiene i servizi ricevuti, anche nella compilazione del "Codice servizio" nell'ambito dell'Intra1-quater è prevista la medesima semplificazione:

- ➔ risulterà richiesta la codifica CPA a 5 cifre
- ➔ in luogo delle 6 cifre richieste fino ai modelli presentati per il 2017.

#### INTRASTAT DAL 2018 – NOVITÀ IN SINTESI

INTRASTAT			fino al 2017	Dal 2018
ACQUISTI	periodicità		trimestrale o mensile	Solo mensile
	Intrastat mensile		limite su base trimestrale	
		beni	50.000	200.000
		servizi	50.000	100.000
	valenza	beni	fiscale e statistica	solo statistica
		servizi	solo fiscale	
CESSIONI	periodicità		trimestrale o mensile	
	Intrastat mensile		limite su base trimestrale	
		beni	50.000	
		servizi	50.000	
	valenza	beni	Dati statistici solo per i mensili	parte statistica solo se cessioni in uno dei 4 trim. precedenti > €. 100.000
		servizi	solo fiscale	
SERVIZI	CPA	servizi	6 cifre	5 cifre

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it